

## ***Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani nel Comune di Marsciano***

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 6 APRILE 2019

### **Titolo 1. DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI**

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e finalità
- Articolo 2 – Principi generali di gestione dei rifiuti
- Articolo 3 – Prevenzione della produzione dei rifiuti
- Articolo 4 – Recupero dei rifiuti
- Articolo 5 - Definizioni
- Articolo 6 - Classificazione dei rifiuti
- Articolo 7 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi
  - A) Criteri generali
  - B) Criteri qualitativi
  - C) Criteri quantitativi
- Articolo 8 – Competenze del Comune
- Articolo 9 - Oneri dei produttori e dei detentori
- Articolo 10 – Norme generali per l’utenza e divieti

### **Titolo 2. GESTIONE DEL SERVIZIO**

- Articolo 11 – Principi fondamentali
- Articolo 12 – Gestione del servizio

### **Titolo 3. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI**

- Articolo 13- Criteri organizzativi per i servizi di raccolta
- Articolo 14 – Modalità e frequenza di raccolta differenziata
- Articolo 15 – Modalità di conferimento
- Articolo 16 - Contenitori per la raccolta
- Articolo 17 – Posizionamento dei contenitori
- Articolo 18 – Pulizia e manutenzione dei contenitori
- Articolo 19 – Centri di raccolta comunali (Isole Ecologiche)
- Articolo 19-bis - Centro del Riuso
- Articolo 20 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee
- Articolo 21 - Raccolta differenziata del vetro e delle lattine
- Articolo 22 - Raccolta differenziata della plastica
- Articolo 23 - Raccolta differenziata della frazione verde
- Articolo 24 - Raccolta differenziata della frazione organica
- Articolo 25 - Raccolta differenziata delle pile
- Articolo 26 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti
- Articolo 27 – Rifiuti ingombranti
- Articolo 28 - Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) (Sanzione Fascia B)
- Articolo 29 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati
- Articolo 30 - Rifiuti inerti
- Articolo 31 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale
- Articolo 32 - Operazioni di raccolta

Articolo 33 – Trasporto

Articolo 34 - Attività non continuative (Sanzione Fascia A)

Articolo 35 - Pesata dei rifiuti urbani

#### **Titolo 4. SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO**

Articolo 36 - Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento

Articolo 37 - Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati

Articolo 38 - Obblighi e divieti degli utenti per la tutela del decoro e dell'igiene del suolo pubblico.  
(Sanzione Fascia A)

Articolo 39 - Contenitori portarifiuti

Articolo 40 – Volantinaggio. (Sanzione Fascia C)

Articolo 41 – Mercati – Fiere – Mostre (Sanzione Fascia B)

Articolo 42 - Manifestazioni temporanee ed eventi. (Sanzione Fascia A)

Articolo 43 - Spettacoli viaggianti. (Sanzione Fascia B)

Articolo 44 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali. (Sanzione Fascia A)

Articolo 45 - Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti. (Sanzione Fascia A)

Articolo 46 - Cantieri su aree pubbliche e private. (Sanzione Fascia C)

Articolo 47 - Terreni non utilizzati. (Sanzione Fascia C)

Articolo 48 – Scarico abusivo di rifiuti speciali pericolosi e/o tossico nocivi e bonifiche dei siti inquinati

#### **Titolo 5. DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 49 – Informazione

Articolo 50 – Controllo del corretto conferimento dei rifiuti – verbali di accertamento

Articolo 51 – Responsabilità del gestore

Articolo 52 - Vigilanza

Articolo 53 - Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti dei disabili

Articolo 54 - Amministrazione degli stabili

Articolo 55 - Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni

Articolo 56 – Sistema premiante per le utenze virtuose

Articolo 57 – Verifica Attuazione Regolamento

Articolo 58 - Sistema sanzionatorio

Articolo 59 – Entrata in Vigore

### **Titolo 1. DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI**

#### ***Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e finalità***

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti nel territorio del Comune di Marsciano, ai sensi dell'art.198 co. 2 del D.Lgs. 152/2006 (“Codice dell’Ambiente”), e delle Leggi Regionali e Provinciali di programmazione di settore.

2. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità stabilisce:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa in materia;

- d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184 co. 2 lett. f) del D.Lgs. 152/2006;
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme del conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) determinare le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente regolamento, ferme restando le sanzioni già previste nella vigente legislazione.

3. Gli obiettivi quantitativi minimi di raccolta differenziata, rispetto alla produzione totale dei rifiuti urbani, da raggiungere

nell'Ambito Territoriale Integrato n° 2 sono quelli fissati dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e dalla D.G.R. Umbria DGR 34/2016

## ***Articolo 2 – Principi generali di gestione dei rifiuti***

Nel Comune di Marsciano, la pratica della raccolta differenziata dei rifiuti, meglio specificata negli articoli che seguono, è da considerarsi una attività **OBBLIGATORIA** ed un obiettivo strategico dell'Ente ai fini del massimo recupero e riutilizzo e del minor impatto ambientale.

I rifiuti sono di proprietà di coloro che li producono o detengono fino a quando non siano immessi, rispettando quanto stabilito dal presente Regolamento, nel circuito di raccolta.

1. La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente Regolamento:

- costituisce attività di pubblico interesse;
- deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
- deve essere condotta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
  - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
  - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - c) senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
  - d) senza incrementare le condizioni di inquinamento atmosferico;
- privilegia modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero di materia, nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti;
- si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
- rispetta i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

## ***Articolo 3 – Prevenzione della produzione dei rifiuti***

1. Le autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni e con l'eventuale concorso del Gestore del servizio, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
- b) la promozione di strumenti economici, sistemi di gestione ambientale certificati, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori.

#### ***Articolo 4 – Recupero dei rifiuti***

1.Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti urbani il Comune di Marsciano si impegna a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) progetti finalizzati ad una minore produzione di rifiuti;
- b) la raccolta ed il recupero separato dei rifiuti per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
- c) l'adozione di un contratto di servizio con il soggetto gestore finalizzato a tale scopo;
- d) la gestione di un Centro del Riuso.

2.Il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto ad altre forme di recupero.

3.È prevista la possibilità di stipulare accordi o contratti di programma con soggetti economici interessati, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime secondarie e di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

#### ***Articolo 5 - Definizioni***

Con riferimento a quanto stabilito dalla normativa vigente, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per gestione di rifiuti urbani sono richiamate le seguenti definizioni:

- a) **RIFIUTO:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **PRODUTTORE:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.
- c) **DETENTORE:** il produttore dei rifiuti (persona fisica o giuridica) o il soggetto che li detiene.
- d) **GESTIONE:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.
- e) **CONFERIMENTO:** le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato.
- f) **RACCOLTA:** le operazioni di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
- g) **RACCOLTA DIFFERENZIATA:** la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero.
- h) **SMALTIMENTO:** ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste dall'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs.

152/2006.

i) **RECUPERO:** le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

j) **STOCCAGGIO:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta.

- k) DEPOSITO TEMPORANEO: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183 comma 1, lettera bb).
- l) TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti.
- m) TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti.
- n) SMALTIMENTO FINALE: il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti (le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006).
- o) BONIFICA: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area ai sensi del D.M. 471/99 e s.m. e i.
- p) FRAZIONE UMIDA: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani.
- q) FRAZIONE SECCA: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico.
- r) FRAZIONE VERDE: derivati dalla potatura degli alberi, ramaglie e sfalci dell'erba.
- s) COMPOST DA RIFIUTI: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e in particolare a definirne i gradi di qualità.
- t) GESTORE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI: l'impresa che per conto della società aggiudicataria della gara d'appalto, effettua il servizio di gestione dei rifiuti, in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo, avvalendosi laddove necessario e per specifiche attività ad altre imprese regolarmente autorizzate.
- u) GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione di rifiuti, ivi compresa l'attività di spezzamento delle strade.
- v) SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche compresi i giardini ed i parchi, sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi.
- w) CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEI RIFIUTI (ISOLA ECOLOGICA): area, debitamente attrezzata con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, destinata al conferimento ed al raggruppamento delle frazioni di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi ed assimilati, ad integrazione e completamento dei servizi di raccolta e trasporto presenti sul territorio, accessibile all'utenza domestica i cui rifiuti prodotti siano stati dichiarati assimilabili ai sensi dell'art. 1 lettera g) del presente Regolamento, in orari stabiliti ed alla presenza del personale addetto.
- x) CENTRO DEL RIUSO: luogo debitamente attrezzato per la raccolta di beni- attrezature ancora funzionanti che vengono messe a disposizione, attraverso apposita procedura, a cittadini ed associazioni no-profit. Il riuso dei beni conferiti diminuisce il volume dei rifiuti prodotti e si colloca all'interno delle politiche per un'economia circolare e zero rifiuti.
- y) CONTRATTO DI SERVIZIO: il contratto stipulato con il Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

#### ***Articolo 6 - Classificazione dei rifiuti***

Ai fini del presente Regolamento è richiamata la classificazione dei rifiuti ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

*1. Sono rifiuti urbani:*

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198 co. 2 let. g) del D.Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

*2. Sono rifiuti speciali:*

- a) rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, co. 1, let. i) del D.Lgs. 152/2006;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da lavorazioni commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti;
- l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

*3. Sono rifiuti pericolosi:*

I rifiuti non domestici indicati espressamente come tali con apposito asterisco nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

***Articolo 7 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi***

***Le linee guida per l'assimilazione***

Possono essere assimilati i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio, nonché da ospedali istituti di cura e affini, sia pubblici che privati che rispettino i criteri generali, qualitativi e quantitativi di seguito indicati:

**A) Criteri generali**

I rifiuti speciali non pericolosi possono essere assimilati ai rifiuti urbani, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) I rifiuti speciali non pericolosi abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
- b) I rifiuti speciali non pericolosi siano compresi nel seguente elenco "Criteri Qualitativi";

- c) I rifiuti speciali non pericolosi assimilabili rientrino nei limiti quantitativi di cui al seguente elenco “Criteri quantitativi”;
- d) I rifiuti di imballaggio possono essere assimilati esclusivamente nel rispetto degli artt. 221 e 226 del D.Lgs 152/2006.
- e) I rifiuti speciali non pericolosi siano compatibili con l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto  
dei rifiuti urbani adottati sul territorio comunale e sul territorio dell’ATI di appartenenza e con l’effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo della gestione dei rifiuti;
- f) La gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati deve essere attuata secondo i principi del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti Urbani (D.G.R. n. 1229 del 7 Settembre 2009) ed effettuata attraverso i sistemi di raccolta delle frazioni omogenee dalle quali sono costituiti detti rifiuti;
- g) Devono essere rispettati i principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza di cui all’art. 178 del D.Lgs 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti da parte delle Amministrazioni Comunali e di AURI

#### **B) Criteri qualitativi**

Sono qualitativamente assimilabili agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi previsti nel seguente elenco:

#### **02 RIFIUTI PRODOTTI DA**

**AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI**

**02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e**

**tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa**

**02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione**

**02 06 rifiuti dell’industria dolciaria della panificazione**

**02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione**

**02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)**

**02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione**

#### **03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE**

**03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili**

**03 01 01 scarti di corteccia e sughero**

**03 01 05 segatura,trucioli,residui di taglio,legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04**

**03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone**

**03 03 01 scarti di corteccia e legno**

#### **08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA**

**08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa**

**08 03 18 toner esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17**

#### **15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**

**15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)**

- 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- 15 01 02 imballaggi in plastica
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi in metallo
- 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- 15 01 07 imballaggi in vetro
- 15 01 09 imballaggi in materiale tessile

## **16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI**

### **16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche**

- 16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 0213
- 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

### **16 06 batterie e accumulatori**

- 16 06 01 batterie al piombo
- 16 06 02 batterie al nichel-cadmio
- 16 06 03 batterie contenenti mercurio
- 16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
- 16 06 05 altre batterie ed accumulatori

## **20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

### **20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)**

- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 vetro
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 abbigliamento
- 20 01 11 prodotti tessili
- 20 01 25 oli e grassi commestibili
- 20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
- 20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
- 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
- 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e
- 20 01 35
- 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
- 20 01 39 plastica
- 20 01 40 metallo

### **20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)**

- 20 02 01 rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi
- 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

### **20 03 altri rifiuti urbani**

- 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
- 20 03 02 rifiuti dei mercati (ad esempio la frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica – esclusi gli scarti di macelleria e pescheria

20 03 07 rifiuti ingombranti

**C) Criteri quantitativi**

I seguenti limiti massimi, espressi in Kg di rifiuti prodotti per anno e distinti per CER rappresentano i valori limite dei quantitativi di rifiuti che possono essere considerati assimilati.

**DESCRIZIONE CER Kg/anno**

scarti da lavorazioni alimentari inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (ad esempio panificazione, attività artigianali di confezionamento cibi, ecc) 02 03 04, 02 06 01 - 02 07 04

	Kg 5.000
scarti di corteccia e sughero 03 01 01	Kg 1
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci non pericolosi 03 01 05	Kg 1.000
toner esauriti non pericolosi 0803 18	Kg 50
vetro 15 10 07 20 01 02	Kg 20.000
imballaggi di carta e cartone 15 01 01	Kg 30.000
imballaggi in plastica 15 01 02	Kg 20.000
imballaggi in legno 15 01 03 Kg 4.000	
imballaggi in metallo 15 01 04 imballaggi in materiali compositi imballaggi poliaccoppiati,ecc.) 15 01 05 Kg 2.000	
imballaggi in materiali tessili	Kg 1.000
pneumatici fuor uso	n. 8 pz
filtri olio	n. 2 pz
batterie al piombo	n. 2 pz
batterie al nichel – batterie contenenti mercurio	Kg 50
carta e cartone (nessun limite per scuole, collettività,uffici pubblici)20 01 01	Kg 5.000
abbigliamento prodotti tessili 20 01 10 - 20 01 11	Kg 200
rifiuto biodegradabile da cucine e mense 20 01 08	Nessun limite
oli e grassi commestibili 20 01 25	Kg 25
vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolosi 20 01 28	Kg 50
detergenti non pericolosi 20 01 30	Kg 25
medicinali non citotossici e citostatici 20 01 32	Kg 25
batterie e accumulatori non pericolosi 20 01 34 16 06 04 16 06 05	Kg 50
apparecchiature elettriche ed elettroniche e componenti rimossi da apparecchiature fuori uso non pericolosi 20 01 36-16 02 14 - 16 02 16	Kg 1.000
manufatti in legno non imballaggi 20 01 38	Kg 1.000
plastica (non imballaggi) 20 01 39	Kg 1.000
metallo 20 01 40	Kg 5.000
rifiuti biodegradabili da parchi e giardini (ad esempio ramaglie, sfalci, potature) provenienti esclusivamente da utenze pubbliche 20 02 01	Kg 50.000
rifiuti di mercati (frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica – esclusi gli scarti di macelleria e pescheria) 20 03 02	Nessun limite
rifiuti urbani non differenziati (nessun limite per ospizi, case di riposo, edifici religiosi,asili, scuole e altre collettività) 20 03 01	Kg 10.000
rifiuti ingombranti 20 03 07	Kg 200

I rifiuti che superano le suddette soglie quantitative per ciascun codice vanno considerati rifiuti speciali nella loro  
interezza e non solo per la quota eccedente il limite quantitativo.

Nelle modalità di raccolta dei rifiuti previste dal Piano Regionale il controllo e il rispetto dei conferimenti al servizio

pubblico nei limiti definiti dalle soglie quantitative di assimilazione, avviene in forma indiretta valutando le caratteristiche dei servizi dedicati domiciliari (volumi dei contenitori e frequenze di raccolta) che sono assegnate alle varie utenze non domestiche.

Nel caso di conferimento alle isole ecologiche, i limiti per il conferimento dei rifiuti assimilati, devono essere fissati compatibilmente con la capacità ricettiva e gestionale delle stesse e dovranno essere indicate nell'apposito Regolamento per il funzionamento.

La verifica dei quantitativi conferiti da parte di utenze non domestiche deve essere fatta attraverso:

- il riconoscimento della titolarità al conferimento da parte delle ditte al fine di accertare l'effettiva produzione dei rifiuti speciali assimilati;
- la registrazione dei conferimenti (mediante tessera magnetica o un registro di entrata) che permetta di determinare il quantitativo annuo (valutato mediante stima sulla densità o pesatura).

### ***Articolo 8 – Competenze del Comune***

1. Il Comune concorre nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006.

2. Il Comune concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201 co. 3 del D.Lgs. 152/2006, persegue gli obiettivi di cui all'art. 1 "Oggetto del Regolamento e finalità".

3. Il Comune è tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati, rilasciati dalla Regione.

4. Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

### ***Articolo 9 - Oneri dei produttori e dei detentori***

Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

### ***Articolo 10 – Norme generali per l'utenza e divieti***

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. E' vietato l'abbandono o il deposito di ogni genere di rifiuto all'esterno degli appositi contenitori. (Sanzione Fascia A)

3. E' vietato il conferimento di liquidi di ogni genere nei contenitori. (Sanzione Fascia A)

4. È altresì vietata l'immissione dei rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa, in base agli accertamenti effettuati in contradditorio con i soggetti interessati, dai soggetti predisposti al controllo.

Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

## **Titolo 2. GESTIONE DEL SERVIZIO**

### ***Articolo 11 – Principi fondamentali***

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si conforma ai seguenti principi:

- a) essere ispirato al principio di uguaglianza del diritto dei cittadini;
- b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;

### ***Articolo 12 – Gestione del servizio***

1. I soggetti affidatari dell'intero o di parte servizio devono essere enti o imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti ed

iscritte all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai quali è fatto obbligo del rispetto dei principi e degli standard fissati dal presente Regolamento.

2. Il rapporto tra il Comune e il Gestore del servizio è regolato da specifico Contratto di Servizio.

3. Il Gestore del servizio deve fornire all'Ufficio Ambiente, con la cadenza richiesta, i dati relativi all'andamento del servizio di raccolta dei rifiuti.

4. Il Gestore del servizio deve predisporre un programma di intervento che preveda l'attuazione di servizi specifici di raccolta dei rifiuti e di spazzamento finalizzati alla salvaguardia dell'igiene, dell'immagine e del decoro degli abitati del Comune.

5. Il Gestore del servizio è tenuto a comunicare all'Amministrazione, fatti salvi gli interventi urgenti disposti per la tutela dell'igiene pubblica, le eventuali proposte di variazioni delle modalità di esecuzione del servizio almeno 30 giorni prima della data prevista per l'attivazione.

6. Gli operatori ed il personale del Soggetto Gestore destinato al Servizio rivestono la qualifica di incaricato di

Pubblico Servizio.

7. E' obbligo del gestore fornire agli utenti tutte le necessarie informazioni riguardo al servizio, in modo tempestivo ed efficace.

8. E' fatto obbligo al gestore di garantire livelli elevati di qualità del servizio dotandosi di un sistema aziendale strutturato per il miglioramento continuo della qualità.

## **Titolo 3. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI**

### ***Articolo 13- Criteri organizzativi per i servizi di raccolta***

1. Le modalità di erogazione dei servizi di raccolta dei rifiuti sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente Regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio, nell'ambito del contratto generale definito da AURI

2. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta in un'ottica di economicità ed efficienza nel rispetto degli obiettivi fissati dal D.Lgs. 152/2006 e dai provvedimenti adottati dalla Regione Umbria.

#### **Articolo 14 – Modalità e frequenza di raccolta differenziata**

1. La raccolta dei rifiuti, di cui al presente capo, è assicurata con frequenze e modalità adeguate ad assicurare la salvaguardia igienico-ambientale e la pulizia ed il decoro delle aree e degli spazi pubblici.

2. Il progetto allegato al contratto di servizio stabilisce le frequenze minime e le modalità della raccolta per le diverse zone del territorio comunale. Il Gestore del servizio provvede a comunicare il calendario di raccolta all’utenza con le modalità fissate dal contratto ed utilizzando anche il proprio sito Internet.

Ad ogni utenza (domestica e non domestica) sono consegnati a cura del Gestore del servizio di raccolta, e previa sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso, i contenitori da impiegare per il conferimento dei rifiuti. Tali contenitori dovranno essere custoditi all’interno delle proprietà, possibilmente all’interno delle recinzioni e preferibilmente in posizione non visibile dalla pubblica via. Non può essere garantito il servizio con contenitori di proprietà dell’utenza.

I vari contenitori dovranno essere esposti, a cura del proprietario singolo o dall’amministratore o suo delegato se trattasi di condomini, sul fronte strada, o su strada comunale nel sito concordato con il gestore, al di fuori di ingressi e recinzioni, secondo i giorni e gli orari stabiliti per le varie zone di raccolta e per le diverse tipologie di raccolta e mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto.

I contenitori, dopo lo svuotamento, devono essere riportati dall’utente all’interno del confine di proprietà, nell’arco della stessa giornata.

I contenitori che non saranno posizionati per la raccolta non verranno svuotati. Allo stesso modo, non saranno svuotati i contenitori al cui interno risulteranno presenti rifiuti non conformi al calendario della raccolta e contenenti frazioni di rifiuto non correttamente separate. In tali circostanze sarà apposto sul contenitore un adesivo, con l’invito al corretto conferimento; l’utente dovrà comunque provvedere alla corretta separazione dei rifiuti.

Diverse modalità di servizio (es. ingresso nel cortile per lo svuotamento, passaggi aggiuntivi ecc.) andranno espressamente richieste per iscritto dall’utente, al Gestore del servizio di raccolta, con eventuali oneri aggiuntivi a carico del richiedente.

Nei casi in cui siano necessario posizionare i contenitori su suolo pubblico, gli stessi devono essere posizionati di

regola di fronte al numero civico del condominio/abitazione o all’utenza non domestica di appartenenza, per chiaro riferimento agli utenti che ne dovranno fare uso e per i controlli mirati sui conferimenti, di cui gli stessi sono responsabili, oltre che per evidenti ragioni di correttezza ed equità nei confronti delle altre utenze limitrofe. I cassonetti potranno essere muniti di serratura e chiavi fornite agli utenti assegnatari.

Alle utenze commerciali sono forniti contenitori con idonea capienza secondo il tipo di attività, la produzione di rifiuti ed in rapporto alla frequenza di svuotamento e raccolta stabiliti per tipologia di rifiuti.

Per la raccolta in corrispondenza di utenze collettive sarà consegnato, previa sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso, un numero di contenitori, adeguato al numero degli utenti. Nel caso di condominio legalmente costituito, il

contratto di comodato è stipulato con l’amministratore dello stesso condominio, che sarà responsabile della gestione dei contenitori e del corretto conferimento dei rifiuti.

Nel caso di fabbricati in cui non sia stato costituito il condominio o non ne sia prevista la costituzione a termini di legge, il contratto di comodato dei contenitori sarà stipulato con i singoli utenti, che saranno responsabili in solido della gestione dei contenitori e del corretto conferimento dei rifiuti.

Il servizio di raccolta “porta a porta” viene di norma erogato anche in aperta campagna e per le case sparse, salvo casi

in cui sia tecnicamente e/o economicamente non fattibile.

Solo in questi casi, ed in via del tutto eccezionale, il posizionamento dei casonetti e la raccolta, potrà avvenire

lungo le strade aperte al pubblico transito in siti individuati dal Gestore, con cassonetti muniti di serratura e chiavi

fornite agli utenti assegnatari.

E' possibile concordare col Gestore del servizio di raccolta differenti modalità di servizio personalizzate in caso di

particolare necessità.

In qualunque momento i contenitori potranno essere soggetti a controllo da parte del Comando di Polizia Locale e/o da-personale nominato con apposito decreto del Sindaco anche fra il personale del gestore del servizio, appositamente qualificato,

sia che siano collocati su area pubblica che su area privata, per verificare l'applicazione delle raccolte differenziate e

il corretto conferimento dei materiali oltre ai controlli sul rispetto delle disposizioni relative al posizionamento dei contenitori all'interno dei cortili.

In alcune aree la raccolta viene effettuata mediante il posizionamento di contenitori di volumetria elevata per diverse frazioni di rifiuto alcuni dei quali (es. alluminio, vetro) di libero accesso ed altri (es. nei centri storici) muniti invece di serratura e chiavi fornite agli utenti assegnatari, con frequenze di svuotamento definite dal progetto allegato al contratto, di servizio. Il conferimento dei rifiuti nei contenitori a svuotamento manuale o meccanizzato deve avvenire nelle ore serali dei giorni precedenti lo svuotamento, in modo da limitare al massimo la permanenza dei rifiuti nei contenitori.

E' fatto divieto assoluto di modificare il luogo in cui sono posizionati i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti,

danneggiare o imbrattare le attrezzature del servizio di raccolta e porre in essere comportamenti o azioni tali da limitare l'opera degli addetti al servizio di raccolta. (*Sanzione Fascia B*)

L'utente dopo l'introduzione dei propri rifiuti, si dovrà assicurare che il coperchio del contenitore rimanga ben chiuso.

Il Gestore del servizio potrà modificare la posizione dei cassonetti e le modalità di conferimento in relazione a documentate esigenze del servizio dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale ed all'utenza.

E' fatto divieto di introdurre nei contenitori dei rifiuti:

- liquidi;
- oggetti taglienti, materiali ingombranti, rottami metallici;
- materiali accesi o non completamente spenti;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti inerti;
- rifiuti da attrezzature elettriche ed elettroniche;
- rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

Gli imballaggi di cartone dovranno essere ridotti di volume il più possibile e depositati all'interno degli appositi contenitori.

I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

I contenitori e le relative aree di alloggiamento sono sottoposti, con adeguata cadenza, ad interventi di lavaggio e pulizia per evitare l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

## **Articolo 15 – Modalità di conferimento**

1. Chiunque produce rifiuti urbani così come classificati all'art. 6 comma 1 del presente regolamento è obbligato a conferire in modo separato, utilizzando gli appositi contenitori, le diverse frazioni rispettando le regole e le indicazioni rese note dal soggetto gestore. (*Sanzione Fascia B*)
2. I rifiuti urbani devono essere conferiti nei modi e nei tempi indicati dal gestore e trasportati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione, nocimento, o fastidio.
3. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o dei composter per uso familiare per la frazione organica.  
Nelle concimaie, o nei composter per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
4. È vietato l'incendio dei rifiuti sia sulle aree pubbliche che su quelle private. (*Sanzione Fascia C*)
5. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere depositati dagli utenti all'interno dei contenitori solo in idonei sacchi chiusi (ad eccezione di carta e vetro, vedi comma 9 lett. c), richiudendo il contenitore dopo l'uso. Nel caso di raccolta "porta a porta", i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dal Gestore del Servizio. (*Sanzione Fascia A*)
6. In aree pubbliche e private, qualora i contenitori siano colmi non è consentito collocare sacchi in modo che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi. (*Sanzione Fascia A*)
7. Le frazioni di rifiuti per le quali è istituito apposito servizio di raccolta differenziata per il recupero di materiale devono essere conferite con le modalità di seguito specificate:
  - a) ad ogni tipologia di materiale da raccogliere corrisponde un contenitore di colore specifico e riportante la scritta del rifiuto al quale è destinato, in modo da agevolare il conferimento.
  - b) ad ogni tipologia di contenitore corrisponde una determinata frequenza per l'esposizione del contenitore sul fronte strada pubblica, come previsto dall'art. 14 del presente Regolamento, affinché il gestore possa provvedere allo svuotamento.  
L'esposizione sul fronte strada deve avvenire nel rispetto dei giorni e orari stabiliti dal gestore;
  - c) è vietato introdurre materiale non conforme alla tipologia del rifiuto oggetto della raccolta differenziata alla quale il contenitore è destinato.
  - d) è vietato il conferimento delle frazioni di rifiuto differenziabili o riciclabili, (cartavetro-plastica-frazione organica umida) nei contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati o mescolandoli tra loro. (*Sanzione Fascia B*)
8. I contenitori per la raccolta differenziata sono anche collocati a cura del Gestore del servizio presso scuole, uffici ed enti pubblici, centri direzionali, stazioni, mercati e in genere nei luoghi che debbano essere raggiunti da tale servizio.
9. Sono conferibili in modo differenziato le frazioni di rifiuti secondo le indicazioni impartite dal Gestore del servizio, in particolare:
  - a) la carta e il cartone debbono essere ridotti il più possibile di volume (es. scatole, scatoloni, ecc. saranno opportunamente aperti e appiattite le varie componenti) o legati in balle o pacchetti; laddove previsto con apposito contenitore dovrà essere eseguita la raccolta selettiva del cartone;
  - b) la plastica deve essere appiattita e ridotta al minimo volume;

- c) la carta, il cartone e il vetro dovranno essere introdotti negli appositi contenitori senza essere contenuti in sacchetti di plastica;
- d) i contenitori in materiale metallico (lattine, latte, barattoli ecc.) non debbono contenere vernici e solventi, o comunque sostanze tossiche o pericolose;
- e) il vetro in lastre deve essere conferito presso le Isole Ecologiche comunali;
- f) la frazione umida deve essere introdotta negli appositi contenitori all'interno di sacchetti di materiale biodegradabile chiusi. (*Sanzione Fascia A*)

10. I rifiuti speciali assimilati agli urbani dovranno essere raccolti e smaltiti nel rispetto delle leggi esistenti.

I produttori di rifiuti speciali assimilabili agli urbani che hanno necessità di organizzare raccolte personalizzate al di fuori del regolare circuito e delle condizioni di raccolta dovranno concordare le relative tariffe con il Gestore.

11. Nel caso di raccolta a mezzo di sacchi condominiali, i sacchi stessi, chiusi e legati, devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del Gestore del servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dal Gestore del servizio stesso.

12. I rifiuti ingombranti per i quali non sussista l'obbligo di ritiro da parte di determinati operatori commerciali, non devono essere depositati nei contenitori, o in prossimità degli stessi, bensì devono essere conferiti presso un centro di raccolta (isola ecologica). (*Sanzione Fascia B*)

13. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati, i rifiuti pericolosi, i rifiuti elettronici che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalle norme.

È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto. (*Sanzione Fascia B*)

14. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Per il

loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto all'articolo 30 del presente regolamento. (*Sanzione Fascia B*)

#### ***Articolo 16 - Contenitori per la raccolta***

1. Tutti i contenitori sono forniti all'utenza in comodato d'uso gratuito e da questa devono essere correttamente tenuti e conservati. In particolare non devono essere manomessi o imbrattati con adesivi o scritte A coloro che ne fanno richiesta e che dispongano di un adeguato spazio, viene fornito, sempre in comodato d'uso un "composter" domestico, ovvero, un contenitore a forma di campana, spesso in plastica, dotato di un'apertura superiore per l'inserimento del materiale da compostare, e di un'apertura laterale, oppure di una saracinesca, per prelevare il compost maturo o per controllare l'andamento del compostaggio.

2. Nel caso in cui un contenitore risulti deteriorato o non più funzionale all'uso, il Gestore del servizio provvederà alla sua tempestiva sostituzione secondo quanto previsto dal disciplinare di appalto.

3. In caso di furto o incendio il Gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione di istanza da parte dell'utenza contenente la dichiarazione dell'avvenuta sottrazione o distruzione del contenitore.

4. Al fine di agevolare la separazione dei rifiuti da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per ogni singola frazione merceologica devono essere

chiaramente distinguibili dalla forma o dal colore degli stessi e devono riportare chiare indicazioni per evitare il conferimento di frazioni non conformi.

Inoltre, sul contenitore dell'indifferenziato dovranno essere riportate chiare indicazioni relativamente a cosa non deve essere conferito, con riferimento agli errori più comuni riscontrati.

Tutti i contenitori devono essere posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte degli

utenti cui sono destinati.

5. Il proprietario singolo o l'amministratore o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di conferire i propri rifiuti nei contenitori forniti secondo le modalità fissate dal Gestore.

6. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico o di decoro. L'utenza può avanzare richiesta per contenitori di diversa volumetria al Gestore del servizio, che provvederà previa verifica e compatibilmente con le necessità tecniche derivanti da tale sostituzione.

7. Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della

propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il Gestore del servizio con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l'accessibilità; sono tenuti inoltre a loro cura e spesa all'eventuale ripristino delle piazze e/o della segnaletica. (*Sanzione Fascia A*)

### ***Articolo 17 – Posizionamento dei contenitori***

1. I contenitori dei rifiuti sono di norma collocati su suolo privato sia per quanto attiene alle utenze domestiche singole che per quanto attiene alle utenze domestiche condominiali, commerciali, artigianali ecc. Al fine di garantire le migliori condizioni per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, i progetti dei piani attuativi e i progetti per i titoli abilitativi edilizi, sia di iniziativa pubblica che privata, devono indicare nelle planimetrie di progetto le aree destinate al posizionamento dei contenitori destinati alla raccolta. Nel caso di mancanza di idonei e sufficienti spazi per il

collocamento dei contenitori, le aree di pertinenza condominiale degli edifici esistenti destinate a verde o ad altri usi possono essere in parte pavimentate previa presentazione di una Denuncia di inizio attività (D.I.A.) di cui agli articoli 22 e 23 del D.Lgs. 380/2001.

2. Gli spazi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- devono risultare facilmente accessibili, preferibilmente a confine con le strade di accesso e comunque il più possibile vicino agli accessi diretti su strada al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti e la movimentazione dei contenitori;
- la superficie deve essere piana e preferibilmente pavimentata e deve essere priva di barriere architettoniche onde consentire l'accessibilità ad utenti su sedia a ruote;
- lo spazio interno di manovra deve essere adeguato alla movimentazione dei contenitori;
- il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.

3. I contenitori non devono essere posizionati a ridosso delle porte di accesso degli edifici.

4. Qualora il titolare di utenza singola, ovvero l'amministratore di un condominio o altro tipo di utenza, pur in presenza di condizioni oggettive che consentirebbero la collocazione in area "privata" o "condominiale" dei contenitori per la

raccolta dei rifiuti, esprimesse la volontà di collocare gli stessi su area pubblica e laddove vi sia fisicamente tale possibilità, la collocazione in detta area, appositamente delimitata tramite segnaletica orizzontale a cura e spese degli interessati, deve essere concordata con il Gestore e con

la Polizia Locale per gli aspetti relativi alla sicurezza della circolazione ed il decoro dell'ambiente, i contenitori dovranno essere dotati di serratura ad onere dell'utente visto che lo stesso ha la diretta responsabilità del corretto conferimento dei rifiuti .

In questo caso la collocazione dei contenitori su area pubblica è soggetta al pagamento della tassa per la occupazione del suolo pubblico, a tale scopo il Gestore deve trasmettere apposita informativa all'Amministrazione Comunale.

5. Nei casi in cui l'utenza non disponga di cortile condominiale, o sussista impossibilità tecnica di collocazione in area privata, da verificarsi a cura del personale tecnico comunale e/o dai tecnici del Gestore del servizio, i contenitori potranno essere collocati a titolo gratuito su suolo pubblico su superficie pavimentata individuata dal gestore sentita la Polizia Locale , ed appositamente delimitata tramite segnaletica orizzontale, a cura e spese degli interessati, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli Uffici competenti del Comune. In questo caso, i contenitori saranno dotati di Serratura, a carico dell'utente, la cui chiave sarà fornita dal Gestore agli utenti. Anche i contenitori collocati all'interno del cortile potranno essere dotati di chiave dietro richiesta dell'utenza interessata qualora ne ricorra motivata necessità.

6. Nella definizione della collocazione dei contenitori, devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della Strada, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di decoro urbano, oltre alle esigenze tecniche legate allo svolgimento del servizio.

#### ***Articolo 18 – Pulizia e manutenzione dei contenitori***

1. I contenitori stradali dei rifiuti devono essere vuotati, lavati e disinfezati dal Gestore del servizio con le frequenze stabilite nel Contratto di Servizio e comunque mantenuti puliti così da non creare inconvenienti igienici.

2. Il Gestore è inoltre tenuto ad effettuare le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori secondo il disciplinare del contratto di servizio.

#### ***Articolo 19 – Centri di raccolta comunali (Isole Ecologiche)***

1. Sono funzionanti nel territorio Comunale due “Isole Ecologiche” opportunamente attrezzate e autorizzate per il conferimento delle diverse tipologie di rifiuto e aperte al pubblico in giorni e orari prestabiliti, con la presenza di personale addetto. Orari di apertura ed ogni altra utile informazione sono reperibili sul sito aziendale del

gestore del servizio, oltre che presso i centri di raccolta comunali.

2. Nel rispetto delle normative vigenti, del presente regolamento e di quanto stabilito dal contratto di servizio, il Gestore del servizio adotta un apposito regolamento, concordato con il Comune, per l'utilizzo del centro di raccolta.

3. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal Gestore del servizio, in accordo con il Comune.

4. In situazioni di comprovata difficoltà, nelle quali il servizio non può essere erogato, il Gestore del servizio potrà modificare temporaneamente i giorni e gli orari di apertura del centro comunale di raccolta, previa comunicazione al Comune ed all' AURI . In tal caso il Gestore del servizio dovrà informare l'utenza esponendo un avviso all'ingresso del centro comunale di raccolta e/o attraverso altre opportune forme di comunicazione.

5. Il Gestore del servizio è tenuto a fornire la necessaria collaborazione all'utente affinché questi conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti.

6. In ottemperanza al contratto di servizio il Gestore del servizio adotta sistemi d'identificazione dell'utente che intende conferire rifiuti presso il centro comunale di raccolta e di controllo e pesatura, con registrazione automatica, dei rifiuti conferiti. Non è comunque consentito l'accesso a

coloro che non siano in grado di identificarsi ed a coloro che intendano conferire rifiuti non ammessi o in difformità alle norme del presente Capo.

7. È vietato l'accesso degli utenti al di fuori degli orari stabiliti e, comunque, in assenza del personale addetto al controllo.

8. Alle "Isole Ecologiche" devono essere obbligatoriamente conferiti i rifiuti urbani che per volume o quantità possono provocare problemi al normale servizio di raccolta ovvero creare problemi dal punto di vista ambientale se conferiti diversamente. Sono compresi tra questi, a titolo esemplificativo:

- vernici, inchiostri, solventi, carburanti e relativi contenitori;
- prodotti tossici e/o infiammabili, contrassegnati dai simboli T e/o F e relativi contenitori;
- lampade al neon, alogene, fluorescenti;
- batterie e pile;
- verde (sfalci) e potature di provenienza domestica;
- elettrodomestici, rifiuti elettronici e frigoriferi;
- accessori per l'informatica;
- olio da cucina dopo la frittura;
- arredi dismessi;
- pneumatici provenienti da utenze domestiche;
- inerti nelle quantità previste dal regolamento dei centri di raccolta.

9. E' vietato abbandonare i rifiuti di cui sopra in qualsiasi area del territorio comunale.

10. Il Gestore è tenuto ad organizzare nel modo più efficiente ed efficace il servizio al fine di agevolare il conferimento dei rifiuti e di evitare e scoraggiare l'abbandono degli stessi sul territorio.

11. Sulla base di specifici accordi tra i Comuni, possono avere accesso al centro comunale di raccolta anche gli utenti di

altri Comuni previa identificazione e registrazione del conferimento

#### ***Articolo 19-bis - Centro del Riuso***

Il Comune di Marsciano nell'ambito delle politiche di riduzione dei rifiuti e del recupero e riutilizzo di beni che hanno ancora un ciclo di vita ha aperto un Centro del Riuso la cui gestione è regolata da apposito Regolamento. Lo scopo di questo servizio è il contrasto alla cultura dell'usa e getta, promuovendo il riutilizzo di beni che altrimenti sarebbero destinati a diventare rifiuto. In questo modo si può aumentare la vita utile dei prodotti e conseguentemente ridurre, nel tempo, il volume di rifiuti che entrano nel ciclo di smaltimento. Il Centro del Riuso del Comune di Marsciano permetterà di svolgere anche un'attività sociale di sostegno alle famiglie meno abbienti e di tutti i cittadini attraverso l'acquisizione, a titolo gratuito, dei beni usati

#### ***Articolo 20 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee***

1. La raccolta differenziata delle frazioni cartacee avviene con il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta", oltre che presso le "Isole Ecologiche" comunali.

2. Lo svuotamento dei contenitori deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste nel Contratto di Servizio. Il Gestore del servizio, oltre al rispetto della frequenza minima, è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento dei singoli contenitori che dovessero occasionalmente

nel frattempo riempirsi anche su segnalazione degli amministratori di condominio o conduttori degli stabili.

3. Gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati previo accordo con il Gestore.

### ***Articolo 21 - Raccolta differenziata del vetro e delle lattine***

1. La raccolta differenziata del vetro avviene con il sistema di raccolta domiciliare “porta a porta”, oltre che presso le “Isole Ecologiche”.
2. La raccolta differenziata del vetro avviene altresì, con apposite “Campane” di prossimità collocate in spazi privati e pubblici accessibili agli operatori di raccolta secondo le necessità.
3. La raccolta delle lattine in ferro ed alluminio, è organizzata mediante contenitori di prossimità installati a cura del Gestore.
4. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori del vetro e lattine e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata al fine di evitare di imbrattare il cassetto e provocare cattivi odori.
5. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento dei contenitori secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio. Il Gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento di quelli che dovessero nel frattempo riempirsi.
6. Per i Gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande, il Gestore potrà realizzare di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di contenitori e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.

### ***Articolo 22 - Raccolta differenziata della plastica***

1. La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica purché non contaminati da sostanze pericolose, avviene con il sistema di raccolta domiciliare “porta a porta”, oltre che presso le “Isole Ecologiche”.
2. Poiché gli imballaggi in plastica oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

### ***Articolo 23 - Raccolta differenziata della frazione verde***

1. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene conferita separatamente secondo le seguenti modalità:
  - a) mediante consegna a cura del produttore presso le “Isole Ecologiche”;
  - b) ritiro su chiamata (appuntamento) a titolo oneroso per l’utente.
2. Il verde (sfalci) e le potature di provenienza domestica possono essere conferiti presso i centri di raccolta comunali fino al quantitativo massimo per singola utenza stabilito dal regolamento del centro di raccolta. Le quantità eccedenti potranno essere conferite a pagamento alle condizioni rese note dal gestore. E’ sempre a pagamento il materiale verde conferito da operatori professionali.
3. Il Gestore del servizio previo accordo, potrà fornire alle utenze che ne facciano richiesta un sacco riutilizzabile o un contenitore carrellato di adeguata capacità, da impiegare come ausilio per il conferimento di questo materiale anche temporaneamente nel periodo primavera-estate.
4. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc. (*Sanzione Fascia A*)

5. E' stata promossa la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti che adeguatamente condotta fornisce del buon concime per orti e giardini.

#### ***Articolo 24 - Raccolta differenziata della frazione organica***

1. Sono interessati dalla raccolta differenziata i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:

- frazione organica derivante da utenze domestiche (scarti di cucina);
- frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari e mercati orto frutticoli
- frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;
- frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
- frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva.

2. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti ad altre disposizioni normative.

3. La frazione organica deve essere conferita negli appositi contenitori domiciliari, condominiali e dei centri storici, dall'utenza domestica, chiusa in sacchetti biodegradabili e deve essere esente da altri materiali.

3.bis La frazione organica può essere conferita in assenza della scelta del contenitore domiciliare, nell'apposito composter fornito dal Gestore per l'autonomo compostaggio domestico di tale frazione.

4. La frequenza di svuotamento dei contenitori è stabilita dal Gestore tenendo conto sia dei tempi di riempimento che dell'aspetto igienico sanitario.

5. È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate dal Gestore del servizio e conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori. (*Sanzione Fascia A*)

#### ***Articolo 25 - Raccolta differenziata delle pile***

1. In relazione a quanto previsto dalla normativa le pile e gli accumulatori usati debbono essere consegnati dall'utente al rivenditore, al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero presso le "Isole Ecologiche".

2. Il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta.

3. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

#### ***Articolo 26 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti***

1. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.

2. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.

3. I contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere realizzati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati ed essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

### **Articolo 27 – Rifiuti ingombranti**

1. I rifiuti ingombranti, così come definiti all’articolo 6 del presente regolamento devono essere conferiti direttamente da parte dell’utente all’Isola Ecologica più vicina nelle diverse frazioni merceologiche. (*Sanzione Fascia B*)
2. Il gestore, su specifica disposizione del Comune può attivare ~~ha attivato~~ modalità di raccolta degli ingombranti direttamente a 1 domicilio dell’utente anche a titolo gratuito, dandone adeguata informazione.

### **Articolo 28 - Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) (*Sanzione Fascia B*)**

1. I rifiuti elettrici ed elettronici provenienti da attività domestiche di norma possono essere:
  - consegnati ad un rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l’obbligo del ritiro, anche a domicilio, ai sensi dell’articolo 227 comma 1 lettera a ) del D.Lgs. 152/2006;
  - conferiti direttamente da parte dell’utente presso le “Isole Ecologiche” comunali separati nelle diverse frazioni merceologiche;
2. Sono compresi tra i rifiuti elettrici ed elettronici a titolo esemplificativo:
  - frigoriferi, surgelatori e congelatori;
  - televisori;
  - computer (compresi i monitor, le stampanti e le tastiere);
  - lavatrici e lavastoviglie;
  - condizionatori d’aria;
  - ed inoltre: piccoli elettrodomestici, utensili elettrici, altri apparecchi elettrici ed elettronici, ad esaurimento della loro durata operativa devono essere conferiti secondo le modalità di cui al punto 1 e, limitatamente agli utenti domestici nel caso in cui non procedano all’acquisto di un nuovo bene di tipologia equivalente, conferiti nel numero massimo di un pezzo della stessa tipologia per ciascun utente.
3. E’ vietato depositare i rifiuti elettrici ed elettronici all’interno o a fianco dei contenitori della raccolta dei rifiuti o nelle relative piazze.

### **Articolo 29 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati**

1. La raccolta di indumenti usati è assicurata mediante appositi contenitori stradali direttamente collocati dal Gestore o da associazioni umanitarie, previo accordo con il Comune e con il Gestore medesimo.
2. Oltre ai conferimenti presso le “Isole Ecologiche” il Gestore organizza previo pagamento, forme di raccolta di toner, cartucce per stampanti e materiali similari esausti presso gli uffici pubblici e privati.
3. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.

### **Articolo 30 - Rifiuti inerti**

1. È vietato depositare all’interno o all’esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani materiali provenienti da lavori edili. Tali materiali devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto ed accorgimenti (copertura) che ne evitino la caduta e la dispersione. (*Sanzione Fascia B*)
2. Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori qualora ubicati presso le “Isole Ecologiche” comunali fino ad un massimo di 2 metri cubi per anno.

### ***Articolo 31 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale***

1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179".
2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.
3. Al Gestore del servizio cimiteriale è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dagli articoli 188 e 256 del D.Lgs. 152/2006, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.
4. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del Gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti, del Gestore delle strutture cimiteriali e dall'ASL.

### ***Articolo 32 - Operazioni di raccolta***

1. La raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dal Gestore del servizio, secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio e nel rispetto del presente regolamento.
2. Il Gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle varianti al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).
3. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, èsia su suolo pubblico, sia in aree private. (*Sanzione Fascia A*)

### ***Articolo 33 – Trasporto***

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitario e delle norme in materia ambientale.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada in tema di circolazione stradale ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale relative:
  - all'accesso alle zone a traffico limitato ed alle isole pedonali;
  - alla fermata in zone soggette a divieto.
3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto: le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
4. Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare un termine temporale congruo, che in linea di massima non deve superare le 72 ore.

### ***Articolo 34 - Attività non continuative (Sanzione Fascia A)***

1. Gli organizzatori di eventi e manifestazioni temporanee, devono comunicare all'Amministrazione Comunale ed al Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso di almeno 20 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il

conferimento dei rifiuti urbani ovvero apposito servizio. I costi del servizio sono a carico degli organizzatori.

2. Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti, i provvedimenti di autorizzazione all'utilizzo

di aree pubbliche o di uso pubblico per manifestazioni ed eventi devono essere trasmessi agli uffici competenti ed al

Gestore del servizio almeno dieci giorni dell'avvio della manifestazione allegando il programma dell'iniziativa.

Nell'autorizzazione dovranno essere specificate le aree che verranno utilizzate,

il soggetto che effettuerà le opere di pulizia (l'organizzatore dell'evento o il Gestore del servizio) ed a chi spetta l'onere della spesa.

3. Ove tecnicamente ed economicamente possibile, anche per tali attività la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato dei rifiuti.

#### ***Articolo 35 - Pesata dei rifiuti urbani***

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 152/2006, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.

### **Titolo 4. SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO**

#### ***Articolo 36 - Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento***

1. I servizi di spazzamento, così come definiti dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti di cui al

successivo articolo 38, sono assicurati all'interno del perimetro comunale limitatamente a:

- strade e piazze classificate come comunali;
- tratti urbani di strade provinciali e statali;
- strade o aree private soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta;
- aree pedonali ed aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico,  
compresi i parchi e gli spazi verdi di arredostradale e le aree dedicate ai cinofili;
- l'Amministrazione Comunale può affidare a soggetto terzo la gestione e manutenzione dei verdi pubblici e la  
relativa pulizia.
- rive dei corsi d'acqua non date in concessione, purché liberi ed accessibili;
- aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite per i mercati ove non si provveda in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

2. Nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio, nonché con riguardo alla tutela dei beni del territorio comunale, il Gestore del servizio, sentite le esigenze dell'Amministrazione Comunale, definisce

le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi, individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili ed economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare,

delle attività presenti ed in generale dell'utilizzazione del territorio. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere variazioni e modifiche circa le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi in base ad esigenze particolari, e verifica l'efficienza del servizio.

3. Il Gestore del servizio ha obbligo di consegnare all'Ufficio Ambiente il piano degli interventi di nettezza urbana intervenute variazioni, specificando le modalità (meccanizzate o manuali).

4. Sono fatti salvi gli obblighi di soggetti privati derivanti da rapporti convenzionati.

#### ***Articolo 37 - Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati***

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi

materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone. (*Sanzione Fascia C*)

2. Il Gestore del servizio è tenuto secondo quanto previsto dal contratto di servizio, ad intervenire per la rimozione e lo

smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi gli obblighi di diversa natura stabiliti dal presente

regolamento e/o da disposizioni di legge.

3. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.

4. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

5. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

6. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, il Gestore del servizio è tenuto direttamente all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

#### ***Articolo 38 - Obblighi e divieti degli utenti per la tutela del decoro e dell'igiene del suolo pubblico.***

(*Sanzione Fascia A*)

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di veicoli o strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque vi immetta oggetti o materiali estranei per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali adiacenti la pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sia rialzati che a raso (ivi compresi quelli sottostanti i portici) prospicienti l'immobile di rispettiva competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza, sino alla sede stradale. Per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 i proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei marciapiedi compresi quelli sottostanti i portici, per il tratto di rispettiva pertinenza
5. I rifiuti accumulati durante la pulizia di cui ai commi 3 e 4 vanno raccolti e conferiti a seconda della tipologia negli appositi contenitori.
6. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
7. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è fatto divieto, ai soggetti di cui ai precedenti commi 3, 4, e 6 di trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

#### ***Articolo 39 - Contenitori portarifiuti***

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, il Gestore del servizio deve provvedere alla installazione di appositi contenitori porta-rifiuti, assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia.
2. I contenitori porta-rifiuti devono essere di dimensioni e forma, approvati dall'Amministrazione Comunale e su di essi è vietata l'affissione o l'esecuzione di scritte non autorizzate all'Amministrazione Comunale stessa.
3. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti.
4. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di idonea capacità e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi previo accordi con il Comune e comunque, nel rispetto delle normative del Codice della Strada.

*(Sanzione Fascia A)*

5. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, i cestelli di cui al comma 4, i contenitori vari per le raccolte differenziate quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

#### ***Articolo 40 – Volantinaggio. (Sanzione Fascia C)***

1. È vietato abbandonare sul suolo pubblico volantini o simili.
2. È vietato collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili.
3. Qualora l'attività di volantinaggio si protragga nel tempo e venga esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti dovranno collocare un contenitore di adeguata capacità in posizione conveniente all'interno dello spazio occupato.

#### ***Articolo 41 – Mercati – Fiere – Mostre (Sanzione Fascia B)***

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini si conformano ai principi generali enunciati nel presente regolamento; in particolare devono essere assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata compatibile con la logistica di ogni singolo mercato.
2. Gli operatori dei mercati devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo le modalità individuate preventivamente dal Gestore del servizio per ciascun mercato e concordate con il Comune, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle ordinanze e regolamenti comunali relativi ai mercati e fiere.

3. Nei mercati ove viene attivato il servizio di raccolta differenziata al termine dell'attività di vendita gli operatori dei mercati devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2.

4. Gli operatori commerciali ambulanti devono pulire l'area dai rifiuti (sia nel caso esista una forma di raccolta differenziata che nel caso questa non sia stata organizzata) loro concessa e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature usate da ciascun operatore per l'esercizio dell'attività, entro 60 minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti enti comunali. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli onde non rendere disagevole o impossibile l'igienizzazione delle aree.

5. Gli stessi obblighi valgono per mercati, fiere occasionali e spettacoli viaggianti, autorizzati e comunicati al Gestore del servizio. Le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta sono comunicate dal Gestore del servizio ai diretti interessati.

#### ***Articolo 42 - Manifestazioni temporanee ed eventi. (Sanzione Fascia A)***

1. Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalla manifestazione conferendo i rifiuti negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dal Gestore del servizio.

2. La raccolta deve essere organizzata in modo da privilegiare forme di conferimento differenziato dei rifiuti.

3. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio. In particolare gli ospiti devono essere informati circa gli obblighi di raccolta differenziata dei vari materiali.

4. Gli organizzatori degli eventi sono tenuti a restituire le aree perfettamente pulite e sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

5. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per le attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori.

#### ***Articolo 43 - Spettacoli viaggianti. (Sanzione Fascia B)***

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti (anche mediante fornitura temporanea di appositi contenitori), ai sensi delle vigenti norme in materia e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.

3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.

4. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi e che prenderanno diretti accordi con il Soggetto Gestore del Servizio. In caso di mancato versamento di tali oneri verrà emessa ordinanza ingiunzione, da parte dei soggetti titolati, con l'applicazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento.

#### **Articolo 44 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali. (Sanzione Fascia A)**

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove disponibili.
2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
3. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del Gestore del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.
4. Il Gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento, secondo il regolamento del Servizio veterinario competente, degli escrementi di animali e delle spoglie di animali domestici e selvatici rinvenuti.
5. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.

#### **Articolo 45 - Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti. (Sanzione Fascia A)**

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Gestore del servizio ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti.

#### **Articolo 46 - Cantieri su aree pubbliche e private. (Sanzione Fascia C)**

1. Le imprese e/o i committenti che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività sono obbligati a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo contenendo inoltre lo spargimento di polveri sull' area circostante, con l'obbligo di rimozione.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.
3. Le imprese e/o i committenti soggetti a permesso a costruire o a dichiarazione inizio attività, o ad autorizzazione equivalente che svolgono lavori edili, i quali contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, mattoni, ecc., dovranno conservare presso il cantiere la documentazione relativa al corretto smaltimento dei materiali suddetti con l'indicazione dell'impianto di riciclaggio e smaltimento presso cui sono stati conferiti.
4. Tutti i soggetti indicati ai punti precedenti dovranno provvedere a smaltire a propria cura e spese i rifiuti di imballaggio dei materiali utilizzati (esempio: pancali, film in plastica, reggette, scatole di cartone ecc.) e gli scarti di lavorazione (esempio: sfridi di tubi, cavi elettrici ecc.).

#### **Articolo 47 - Terreni non utilizzati. (Sanzione Fascia C)**

1. I proprietari di terreni non utilizzati, insistenti nei centri abitati e comunque i titolari di ogni diritto reale su di essi, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono, nel rispetto delle

vigenti norme igienico-sanitarie, conservarli liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi, oltre che procedere ai necessari sfalci della vegetazione spontanea.

#### ***Articolo 48 – Scarico abusivo di rifiuti speciali pericolosi e/o tossico nocivi e bonifiche dei siti inquinati***

1. Nel caso in cui siano rinvenuti sul territorio comunale materiali abbandonati contenenti amianto e/o altre tipologie di rifiuti pericolosi speciali e/o tossico nocivi, Il Gestore del servizio, a seguito di apposita segnalazione dell’Amministrazione, dovrà effettuare tutte le operazioni amministrative e tecniche per la raccolta e lo smaltimento nei termini di legge dei suddetti rifiuti e, qualora necessario, provvedere alla bonifica dei siti inquinati. Il costo di ogni intervento deve essere comunicato preventivamente all’Amministrazione Comunale.

2. E’ fatto sempre salvo l’obbligo di rivalsa qualora si riesca ad individuare il responsabile del fatto.

### **Titolo 5. DISPOSIZIONI FINALI**

#### ***Articolo 49 – Informazione***

1. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, il Gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate:

- a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
- a realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell’attivazione di nuovi servizi;
- ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico gratuito, un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica;
- a stampare scritte o immagini chiare da applicare sui contenitori per la raccolta per agevolare il corretto conferimento dei materiali.

2. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati, secondo le previsioni del disciplinare di appalto.

3. Al fine di garantire la realizzazione delle finalità espresse negli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento e per garantire una corretta e dovuta informazione a tutti gli utenti, il Gestore si impegna a sviluppare una costante attività di sensibilizzazione, capillare e circostanziata, sulle questioni inerenti i rifiuti e la loro produzione, tale da garantire il raggiungimento di ogni utenza.

4. L’Amministrazione, tramite i propri tecnici a ciò preposti verificherà la qualità del servizio, in rapporto a quanto previsto dal disciplinare di appalto e dal contratto di servizio.

#### ***Articolo 50 – Controllo del corretto conferimento dei rifiuti – verbali di accertamento.***

Il controllo sul corretto conferimento dei rifiuti è effettuato dal Gestore con proprio od altro personale incaricato ed appositamente formato e nominato con decreto sindacale o prefettizio.

Il personale incaricato qualora rilevasse nello svolgimento dei controlli situazioni di conferimenti non corretti, acquisiti anche con riscontri fotografici:

Provvederà a redigere un sintetico verbale di accertamento che farà firmare all’Amministratore di condominio o alla singola utenza, se presente al momento del sopralluogo, con il rilievo di inadempienze rilevate. Apporrà sui contenitori oggetto del controllo un bollino di colore “GIALLO” Avviso.

Entro 60 giorni dal primo, effettuerà un secondo controllo; perdurando le inadempienze, il personale nominato provvederà a redigere un secondo verbale delle violazioni, con relativa documentazione fotografica, fornendone copia all’Amministratore di condominio o alla singola utenza. Apporrà sui contenitori oggetto del controllo un bollino di colore “ROSSO” Sansione. Il

contenitore oggetto di errato conferimento NON VERRÀ SVUOTATO fintanto che il soggetto responsabile, indipendentemente dalla tipologia di utenza, abbia provveduto alla corretta separazione dei rifiuti.

Se l'utente non provvederà alla separazione dei rifiuti entro sette giorni dalla diffida provvederà il Gestore addebitando la spesa. L'originale del verbale di secondo accertamento Sansione verrà trasmesso, unitamente al primo, al Comando della Polizia Locale che, sulla base dei due verbali di accertamento completi della documentazione fotografica, procederà all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

#### ***Articolo 51 – Responsabilità del gestore***

1. Il gestore sarà sottoposto ad opportuni controlli nel rispetto di quanto previsto nel Contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani in essere.
2. Eventuali inadempienze del gestore saranno tempestivamente comunicate dal Comando Polizia Locale ad AURI per l'applicazione delle sanzioni e delle penali previste dal contratto di servizio di cui al comma 1.

#### ***Articolo 52 - Vigilanza***

1. Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, al personale del Comando Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, o a personale adeguatamente formato e nominato con specifico decreto, fatte salve le prerogative di altri Enti e corpi con funzioni di vigilanza.
2. Gli agenti del Comando Polizia Locale, e gli altri soggetti indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati anche tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

#### ***Articolo 53 - Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti dei disabili***

1. Il Comune di Marsciano con la collaborazione del Gestore del servizio studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei disabili in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificate ed integrative dei servizi stessi.
2. Il Gestore dei servizi sulla base dei risultati dei programmi realizzati dal Comune di Marsciano adotta le soluzioni idonee al superamento di eventuali specifici problemi.

#### ***Articolo 54 - Amministrazione degli stabili***

1. Nell'atrio degli stabili condominiali deve essere affissa una tabella dalla quale deve risultare:
  - Denominazione del Condominio (se c'è)– Via e Numero Civico.
  - Codice Fiscale del Condominio - il nominativo, l'indirizzo e un recapito telefonico dell'Amministratore.

#### ***Articolo 55 - Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni***

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti di polizia urbana e di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.

2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

#### ***Articolo 56 – Sistema premiante per le utenze virtuose***

1. La Giunta Comunale può stabilire eventuali criteri di elargizione di premi, rimborsi, etc..., a favore degli utenti virtuosi, per incentivare coloro che effettuano correttamente la raccolta differenziata o per coloro che utilizzano i composter e/o i centri di raccolta comunali.

#### ***Articolo 57 – Verifica Attuazione Regolamento***

L'assessore competente riferisce annualmente con apposita relazione al Consiglio Comunale, sullo stato di attuazione del presente Regolamento nonché sulle eventuali modifiche da apportare.

#### ***Articolo 58 - Sistema sanzionatorio***

1. Ferme ed impregiudicate le sanzioni di carattere penale, per quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni sanzionatorie si fa riferimento al D.Lgs. 152/2006, al Codice della Strada e ad altre norme di settore, in relazione alle violazioni ai Regolamenti comunali ed alle Ordinanze Sindacali.

2. Alle procedure di accertamento ed irrogazione delle Sanzioni si applicano le disposizioni della Legge 689/81, anche per ciò che attiene il contenzioso amministrativo e giudiziale.

3. Il Comandante della Polizia Locale è competente alla ricezione del rapporto di cui alla Legge 689/81.

4. L'eventuale ricorso alle sanzioni applicate in esecuzione del presente regolamento va inoltrato al Sindaco entro

30 giorni dalla notificazione del verbale.

5. Le sanzioni, in relazione alle violazioni degli articoli di seguito specificati, sono così stabilite:

**Fascia “A”** -Da € 25,00 a € 200,00 per le violazioni di cui agli artt:

- Art. 10 comma 2 – comma 3 (Deposito rifiuti all'esterno dei contenitori – Conferimento rifiuti liquidi)

- Art. 15 comma 5 – comma 6 – comma 9 (Conferire rifiuti sfusi – Che impediscono la chiusura del contenitore – Non rispettando le modalità indicate dal gestore quali riduzione dei volumi ecc-)

- Art. 16 comma 7 (Lavori stradali rendendo inaccessibili I contenitori senza aver avvisato il gestore)

- Art. 23 comma 4 (Conferimento frazione organica sfusa e non chiusa in sacchi di plastica)

- Art. 24 comma 5 (Conferimento della frazione organica non chiusa in sacchi ermetici biodegradabili)

- Art. 32 comma 3 (Rendere inaccessibili I contenitori dei rifiuti)

- Art. 34 (Mancata informativa eventi e manifestazioni in tempo utile per rendere il servizio di raccolta rifiuti)

- Art. 38 (Obblighi e divieti utenti ed esercenti attività a tutela dell'igiene e del decoro del suolo pubblico)

- Art. 39 comma 4 (Obbligo esercenti attività con dispersione di rifiuti minuti di dotarsi di contenitori idonei)

- Art. 42 (Aree luogo di eventi, sagre, manifestazioni riconsegnate pulite a cura degli organizzatori)
- Art. 44 (Conferimento e raccolta deiezioni animali)
- Art. 45 (Operazioni di carico e scarico – affissione e defissione manifesti ecc.)

**Fascia “B”** - Da € 50,00 a € 350,00 per le violazioni di cui agli art:

- Art. 14 lettera b) secondo capoverso (Divieto di spostamento dei contenitori)
- Art. 15 comma 1 – 7 lettera c) e d) – 12 - 13 – 14 (Obbligo di conferire rifiuti separandoli per tipologia e nel rispetto di quanto stabilito dal Gestore)
- Art. 27 comma 1 (mancato conferimento rifiuti ingombranti all’isola ecologica)
- Art. 28 (Divieto conferimento nei cassonetti o vicino ad essi dei Raee)
- Art. 30 comma 1 (Deposito nei contenitori o fuori di essi di scarti da demolizione)
- Art. 41 (Mancata pulizia o conferimento in modo differenziato dei rifiuti da parte degli operatori del commercio ambulante)
- Art. 43 (Obbligo raccolta differenziata e pulizia dell’area da parte dei titolari di spettacoli viaggianti)

Reiterazione di violazioni di Fascia “A”

**Fascia “C”** - Da € 75,00 a € 500,00 per le violazioni di cui agli art:

- Art. 15 comma 4 (Divieto di bruciare rifiuti)
- Art. 37 comma 1 (Abbandono o spandimento di rifiuti solidi o liquidi su spazi ed aree pubbliche)
- Art. 40 (Divieto di volantinaggio)
- Art. 46 (Rifiuti da cantieri – Pulizia dei cantieri – Restituzione area pulita)
- Art. 47 (Aree inedificate all’interno dei centri abitati – Pulizia – Sgombre da rifiuti)

Reiterazione di violazioni di Fascia “B”

### ***Articolo 59 – Entrata in Vigore***

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell’art. 14 comma 3 dello Statuto Comunale, entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi all’albo pretorio comunale.
2. Alla data di entrata in vigore anche della parte sanzionatoria del presente Regolamento, sono abrogate norme regolamentari ed ordinanze sindacali per tutti gli aspetti in esso previsti